

# COMUNE DI ALESSANDRIA

## DISCIPLINARE DI GARA

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE – MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ARTT. 179 COMMA 3 E 183 COMMI 15 E 16 D.LGS. 50/2016 – DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI TUTTI I CIMITERI SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALESSANDRIA, MEDIANTE LA LORO RIQUALIFICAZIONE, COMPRENSIVA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE, CON AMPLIAMENTI/NUOVE REALIZZAZIONI.**

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA – C.I.G.: 8534290EE3 CUP I31E20000340007**

\* \* \*

### **A. ENTE CONCEDENTE**

Il Comune di Alessandria (AL) (in seguito “Comune” o “Amministrazione” o “Concedente” o “Stazione appaltante”) intende procedere ai sensi dell’art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016 s.m.i. (in seguito “d.lgs. 50/2016”) e mediante procedura aperta ex artt. 35, 40, comma 2, 52, 58 del d.lgs. 50/2016 - alla individuazione dell’operatore economico con cui stipulare la convenzione di concessione di servizi di cui alla successiva lett. **B.**.

Dati Ente Concedente:

--- Comune di Alessandria, Piazza della Libertà, 1 - 15121 - Alessandria - Italia

--- Codice fiscale 00429440068 e partita IVA IT00429440068

--- URL: <http://comune.alessandria.it>

--- e-mail: [pierfranco.robotti@comune.alessandria.it](mailto:pierfranco.robotti@comune.alessandria.it)

--- domicilio digitale (PEC): [comunedialessandria@legalmail.it](mailto:comunedialessandria@legalmail.it)

--- Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito «RUP»): Arch. Pierfranco Robotti

--- il «Profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del Codice dei contratti è:

<http://www.comune.alessandria.it>

### **B. FINALITÀ E OGGETTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI**

Affidamento in concessione - manutenzione ordinaria, straordinaria mediante finanza di progetto con riferimento agli artt. 179, comma 3 e 183, commi 15 e 16 del d.lgs. 50/2016 e con procedura di gara telematica - del servizio di gestione di tutti i sotto indicati cimiteri siti nel territorio del Comune di Alessandria, mediante la loro riqualificazione, comprensiva degli interventi di, ristrutturazione, con ampliamenti/nuove realizzazioni:

A) il Cimitero Urbano (comprensivo dei Cimiteri Israelitico e Musulmano)

B) i Cimiteri Suburbani nei sobborghi di:

- B1) Cantalupo
- B2) Casalbagliano
- B3) Cascinagrossa – Litta Parodi
- B4) Castelceriolo
- B5) Lobbi
- B6) Mandrogne
- B7) San Giuliano Nuovo
- B8) San Giuliano Vecchio
- B9) San Michele
- B10) Spinetta Marengo
- B11) Valle San Bartolomeo
- B12) Valmadonna
- B13) Villa del Foro

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 50/2016, per consentire che le offerte siano presentate secondo presupposti omogenei, si informano gli operatori economici che sono messi a disposizione all'indirizzo <https://alessandria.acquistitelematici.it> in formato digitale per il tramite del "Profilo del Committente" della Concedente, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "gare d'appalto, procedure aperte, ristrette e negoziate", indirizzo: <http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziate/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziate-anno-2020/>, sulla **Piattaforma Digitale** del Comune di Alessandria per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche, accessibile all'indirizzo: <https://alessandria.acquistitelematici.it> (in seguito: **Piattaforma Digitale**), tutti i documenti relativi all'Avviso esplorativo finalizzato alla presentazione di proposte di iniziativa privata di Partenariato Pubblico Privato (art. 183, commi 15 e 16, d.lgs. 50/2016), comprese le risposte ai quesiti presentati nel corso della fase dell'avviso esplorativo; in particolare, risultano visionabili i sottoindicati documenti:

- I. Stralci planimetrici catastali (in scala 1:2000) di tutti i Cimiteri Comunali;
- II. Tabella dati catastali di tutti i Cimiteri Comunali;
- III. Stralci planimetrici PRGC (in scala 1:2000) di tutti i Cimiteri Comunali;
- IV. Relazione Tecnico – illustrativa dello stato di consistenza di tutti i Cimiteri Comunali;

La documentazione sub punti I. II. III. IV. ha la finalità di rappresentare sinteticamente lo stato attuale dei luoghi, la destinazione urbanistica e la consistenza dei cimiteri comunali.

In forza della delibera di Giunta comunale del 16/07/2020, n. 148, si precisa che il personale comunale dedicato al servizio cimiteriale (n. 8 unità) resterà in capo al Comune di Alessandria, a differenza di quanto stabilito nella proposta del Promotore posta a base di gara, che ne prevedeva invece l'assunzione con la conservazione della relativa posizione e trattamento economico.

Sono messi altresì a disposizione degli interessati i sotto indicati documenti:

- a) il progetto di fattibilità tecnica ed economica del Promotore;
- b) la matrice dei rischi (contenuta nella bozza di convenzione del Promotore);
- c) la bozza di convenzione rivista dal Comune di Alessandria e posta a base di gara;

-d) relazione Cimiteri di Alessandria con specifiche delle caratteristiche del servizio e della gestione (giugno 2020):

-e) il contratto attualmente in essere della concessione relativa alla costruzione e gestione degli impianti di illuminazione votiva e altro con scadenza al 31.12.2040 (Contratto di rep. 4626 del 23/12/2008 e Contratto di rep. 5591 del 30/12/2009) + relazione riassuntiva riferita a tali contratti;

-f) la delibera di Giunta comunale n. 148 del 16/07/2020 con cui è stata ritenuta fattibile e meritevole di accoglimento la proposta di Finanza di Progetto presentata dal R.T.I. costituendo formato dal capogruppo mandatario Consorzio Opere di Misericordia (sede Firenze) - La Rocca s.r.l. - Gea S.C.S., così come modificata/integrata in esito alle richieste formulate dal RUP, attribuendo allo stesso costituendo R.T.I. la qualifica di Promotore.

Fermi restando gli obblighi del concessionario previsti negli atti oggetto della presente gara e nell'offerta presentata con riguardo alla gestione di tutti i cimiteri siti nel territorio del Comune di Alessandria, il concessionario dovrà farsi carico:

- a) dello sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi del d.lgs. 50/2016 e d.p.r. 207/2010, a cura di soggetti in possesso delle abilitazioni e dell'iscrizione agli albi professionali richieste dal vigente ordinamento, degli interventi di riqualificazione, comprensivi degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione, con ampliamenti/nuove realizzazioni, attuativi del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, comprensivo degli eventuali miglioramenti dei parcheggi e del patrimonio cimiteriale (fontanelle, camminamenti e verde pubblico) offerti in sede di gara, nonché del superamento della fase di verifica preventiva dei progetti a norma dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016;
- b) della realizzazione dei lavori inerenti agli interventi sub a);
- c) del rimborso all'Amministrazione dei costi sostenuti per la pubblicazione del bando di gara e del suo esito ai sensi dell'art. 216 comma 11 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 5 comma 2 del decreto MIT 02/12/2016 (costo max € 10.000,00) entro 60 giorni dalla aggiudicazione;
- d) del rimborso al Comune delle spese tecniche di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione inerenti ai lavori sub b) da definire ai sensi del d.lgs. 50/2016 e del regolamento relativo (D.M. Giustizia del 17.6.2016), comunque in misura massima di € 258.000,00 (al netto IVA e INARCASSA);
- e) del rimborso al Comune delle spese tecniche di collaudo ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016 inerenti ai lavori sub b) da definire ai sensi del d.lgs. 50/2016 e del regolamento relativo (D.M. Giustizia del 17.6.2016), comunque in misura massima di € 123.000,00 (al netto IVA e INARCASSA);
- f) del rimborso al Comune delle spese della fase di verifica preventiva dei progetti *ex art. 26* del d.lgs. 50/2016 inerenti ai lavori sub b), da definire ai sensi del d.lgs. 50/2016 e del regolamento relativo (D.M. Giustizia del 17.6.2016), comunque in misura massima di € 80.000,00 (al netto IVA e INARCASSA);
- g) del rischio operativo come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz), d.lgs. 50/2016.

Il Comune si farà carico delle verifiche preventive dei progetti *ex art. 26* del d.lgs. n. 50/2016, del coordinamento della sicurezza *ex d.lgs. 81/2008* in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi di riqualificazione sub a) e delle attività di collaudo degli interventi realizzati *ex art. 102* del d.lgs. 50/2016.

### **C. DOCUMENTI DI GARA/ALLEGATI**

Sono messi a disposizione degli interessati per il tramite della Piattaforma Digitale, i sotto indicati

documenti:

- Bando;
- Disciplinare di gara;
- Allegato A** al Disciplinare di gara e n. 5 schede di impegno;
- Modello di offerta economica;
- Modello di sopralluogo;
- Modello dichiarazioni amministrative;
- Circolare M.I.T. del 18/07/2016, n. 3 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”;
- Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) - *File editabile*;
- Nota n. 14775 del 26/07/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto l’applicazione dei CCNL nell’ambito degli appalti pubblici e concessioni.

#### **D. TIPO DI CONCESSIONE, SOCIETA' DI PROGETTO E DIRITTO DI PRELAZIONE**

Concessione mista ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. 50/2016, con prevalenza economico-funzionale dei servizi (le modalità di esecuzione dei lavori sono disciplinate al successivo paragrafo L.).

Il concessionario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile ex art. 184 del d.lgs. 50/2016. Ammontare minimo del capitale sociale della -a) società per azioni: € 50.000,00, -b) società a responsabilità limitata: € 10.000,00.

La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione al soggetto aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

Si precisa che il promotore, costituendo R.T.I. Consorzio Opere di Misericordia / La Rocca / Gea, può esercitare il diritto di prelazione ex art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016.

#### **E. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E TERMINE INDICATIVO PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA**

Il valore stimato della concessione ai sensi del combinato disposto dell’art. 167 del d.lgs. 50/2016 è pari a presunti €/anno 1.461.612,00 (tutto compreso) IVA esclusa, determinando un importo complessivo per l’intera durata contrattuale (20 anni) pari a € 29.232.240,00 (tutto compreso) IVA esclusa.

La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario ed al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti.

Termine indicativo per il completamento della procedura di gara: 90 giorni.

#### **F. TRACCIABILITA' DEGLI ATTI**

Ai sensi dell’art. 171, comma 6 del d.lgs. 50/2016 il Comune assicurerà la tracciabilità degli atti inerenti alle singole fasi del procedimento, con idonee modalità, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 53 del d.lgs. 50/2016.

## **G. OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO**

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 30 comma 3 del d.lgs. 50/2016 ed alla Nota n. 14775 del 26/07/2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto l'applicazione dei CCNL nell'ambito degli appalti pubblici e concessioni.

## **H. FINANZIAMENTO**

Il concessionario stipulerà la convenzione di concessione di servizio per la gestione di tutti i cimiteri siti nel territorio comunale di cui alla precedente lett. **B.**, mediante la loro riqualificazione, comprensiva degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, con ampliamenti/nuove realizzazioni.

I costi di investimento saranno interamente a carico del concessionario, il quale assume ogni rischio economico-finanziario (convenienza economica e sostenibilità finanziaria) ed operativo, come previsto dall'art. 180 del d.lgs. 50/2016.

La controprestazione a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto a gestire e sfruttare economicamente tutti i cimiteri siti nel territorio del Comune di Alessandria di cui alla precedente lett. **B.**, mediante la loro riqualificazione, comprensiva degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione, con ampliamenti/nuove realizzazioni, per la intera durata della concessione fissata in 20 (venti anni) a partire dalla stipula del contratto di concessione, con obbligo del concessionario di versare al Comune un canone annuo fissato a base di gara pari a € 25.000,00 + iva.

L'equilibrio dell'investimento deve risultare da un piano economico finanziario asseverato da una banca, ovvero da una delle società di cui all'art. 183, comma 9, del d.lgs. 50/2016.

## **I. DURATA DELLA CONVENZIONE**

La convenzione negoziale avrà una durata pari a 20 (venti) anni.

Alla scadenza della convenzione, il concessionario, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando il Comune non avrà provveduto ad esperire una nuova procedura di gara o avrà assunto la diretta gestione dei cimiteri oggetto della convenzione o, in base alle norme vigenti a tale momento, avrà affidato a ente/società dalla stessa partecipata in parte o in toto e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.

## **K. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Procedura aperta ai sensi dell'art. 164, comma 2 del d.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, comma 2, 171, comma 1, 173, 183, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del d.lgs. 50/2016 sulla base dei seguenti criteri (parametri) con i relativi punteggi:

<b>Offerta</b>	<b>Punteggio massimo</b>
----------------	--------------------------

Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
<b>Punteggio complessivo</b>	<b>100</b>

<b>Offerta tecnica</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<b>A.</b> Miglioramenti delle caratteristiche del servizio e delle modalità di gestione del servizio a base di gara ( <b>Allegato A</b> )	<b>40</b>
<b>B.</b> Miglioramenti riguardanti l'esecuzione dei tre parcheggi Lobbi, Valmadonna e Castelceriolo ( <b>Allegato A</b> )	<b>24</b>
<b>C.</b> Miglioramenti riguardanti il patrimonio cimiteriale: fontanelle, camminamenti e verde pubblico ( <b>Allegato A</b> )	<b>11</b>
<b>D.</b> Miglioramenti rispetto allo schema di convenzione a base di gara ( <b>Allegato A</b> )	<b>15</b>
<b>Offerta economica</b>	<b>Punteggio massimo</b>
Aumento del contributo annuale in favore del Comune (rispetto a € 25.000,00 a base di gara)	<b>10</b>

### **1. OFFERTA TECNICA**

L'attribuzione del punteggio per l'**offerta tecnica** avverrà secondo quanto previsto nell'**Allegato A** ("*Documenti di offerta tecnica, parametri di valutazione e pesi ponderali*"), nonché sulla base dei criteri motivazionali sotto indicati.

Si precisa che qualora non venga rispettato il limite massimo di pagine richieste nell'**Allegato A**, non saranno prese in considerazioni le pagine eccedenti.

### **2. OFFERTA ECONOMICA**

Il massimo punteggio attribuibile all'**offerta economica** è pari a punti **10**, derivante dall'aumento espresso in percentuale rispetto al contributo annuale riconosciuto in favore del Comune, posto a base di gara (pari a € 25.000,00).

### **3. ATTRIBUZIONE PUNTEGGI**

**3.1.** I punteggi relativi ai *sub-parametri qualitativi A.1) e A.2), B) e C)* di cui all'**Allegato A**,

saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice *ex art. 77 d.lgs. n. 50/2016* e mediante l'applicazione del metodo del “*confronto a coppie*”, seguendo le sotto indicate *linee guida*:

la determinazione del coefficiente variabile tra 0 e 1 per la valutazione dei sub parametri qualitativi delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi *ultra*), ove con le lettere A, B, C, D, ..... N sono rappresentate le offerte, sub parametro per sub parametro, di ciascun concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese due a due.

Ogni Commissario valuta quale dei due sub parametri che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un sub parametro e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima).

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente al sub parametro che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, e in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due sub parametri in confronto, assegnando un punto a entrambe.

Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Grado di preferenza:

preferenza massima= 6; preferenza grande= 5; preferenza media= 4; preferenza piccola= 3; preferenza minima= 2; parità= 1.

	B	C	D	E	.....	.....	N
A							
B							
C							
D							
E							
.....							
N-1							

La Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai *sub-parametri tabellari* (c.d. “criteri ON/OFF”) **A.3), A.4), A.5), D.1) e D.2)** di cui all’**Allegato A**, solo dopo l’attribuzione dei punteggi

riguardanti i criteri di carattere discrezionale.

**3.2.** Di seguito sono indicati i *criteri motivazionali* a cui si atterrà la Commissione giudicatrice nella valutazione dei sub-parametri qualitativi dell'offerta tecnica:

-*sub-parametro A.1*): si riterranno più adeguate le offerte che, con riguardo alla qualità delle singole proposte e delle caratteristiche del servizio, rispetto al sistema di video-sorveglianza da remoto posto a base di gara (cfr. a pag. 75 della relazione del Promotore), contengano un modello migliorativo completo, affidabile e coerente, che aumenti il numero di telecamere interne ed esterne, preveda una installazione per ogni ingresso di tutti i cimiteri, anche quelli non aperti, individui i punti più "sensibili" (parcheggi, Chiesetta del Cimitero urbano, Cimitero musulmano e catacombe, ecc.). Sarà premiata altresì la celerità con cui l'implementazione del sistema di video-sorveglianza sarà realizzata (v. **Allegato A**);

-*sub-parametro A.2*): si riterranno più adeguate le offerte che, con riguardo alla qualità delle singole proposte e delle caratteristiche del servizio rispetto al sistema di informatizzazione degli archivi posto a base di gara (cfr. alle pag. 73-74 della relazione del Promotore), contengano un modello migliorativo completo, affidabile e coerente, il quale preveda l'esecuzione in loco di "Totem" informativi, almeno nel Cimitero urbano, utili ad orientare il pubblico nella ricerca dei nominativi dei defunti e relativi luoghi di sepoltura. Sarà premiata altresì la celerità con cui il sistema di informatizzazione degli archivi sarà realizzata (v. **Allegato A**);

-*sub-parametro A.3*): trattandosi di criterio di valutazione tabellare, il punteggio sarà assegnato alle offerte che assumeranno, senza prevedere condizioni di sorta, l'impegno previsto nell'**Allegato A**;

-*sub-parametro A.4*): trattandosi di criterio di valutazione tabellare, il punteggio sarà assegnato alle offerte che assumeranno, senza prevedere condizioni di sorta, l'impegno previsto nell'**Allegato A**;

-*sub-parametro A.5*): trattandosi di criterio di valutazione tabellare, il punteggio sarà assegnato alle offerte che assumeranno, senza prevedere condizioni di sorta, l'impegno previsto nell'**Allegato A**;

-*sub-parametro B*): si riterranno più adeguate le offerte che, per ciascuno dei tre parcheggi che sono oggetto di offerta (Lobbi, Valmadonna e Castelceriolo), si facciano preferire per la qualità della progettazione e dei lavori, nonché per la celerità di realizzazione dei medesimi (v. **Allegato A**);

*sub-parametro C*): si riterranno più adeguate le offerte che, in relazione all'esecuzione delle opere di miglioramento del patrimonio cimiteriale oggetto di offerta (fontanelle, camminamenti e verde pubblico), si facciano preferire per la qualità della progettazione, dei materiali utilizzati, delle essenze arboree e dei lavori, nonché per la celerità di realizzazione dei medesimi (v. **Allegato A**);

-*sub-parametro D.1*): trattandosi di criterio di valutazione tabellare, il punteggio sarà assegnato alle offerte che assumeranno, senza prevedere condizioni di sorta, l'impegno a sottoscrivere le modifiche della convenzione posta a base di gara di cui all'**Allegato A**;

-*sub-parametro D.2*): trattandosi di criterio di valutazione tabellare, il punteggio sarà assegnato alle offerte che assumeranno, senza prevedere condizioni di sorta, l'impegno a sottoscrivere le modifiche della convenzione posta a base di gara di cui all'**Allegato A**.

Per quanto riguarda il punteggio relativo al parametro di valutazione di natura solo quantitativa (aumento del contributo annuale offerto), il punteggio è assegnato mediante interpolazione lineare



tra il coefficiente pari a uno, attribuito all'offerta più conveniente per il Comune, e coefficiente pari a zero, attribuito al valore posto a base di gara (€ 25.000,00).

La Commissione procederà quindi alla riparametrazione dell'offerta tecnica in modo che i singoli punteggi ottenuti dell'offerta tecnica siano riparametrati al punteggio massimo previsto per ogni specifico parametro di valutazione. La somma dei punteggi così ottenuti sarà soggetta alla c.d. "seconda riparametrazione", per l'assegnazione del punteggio massimo complessivamente previsto per l'offerta tecnica, attribuendo così il punteggio massimo di 90 punti all'offerta tecnica che ha ottenuto il punteggio più alto e ragguagliando i punteggi delle altre offerte in proporzione.

Nel caso in cui le offerte da valutare con il "confronto a coppie" siano inferiori a tre in luogo del confronto a coppie a ciascun *sub*-parametro di valutazione discrezionale, è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori, con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi:

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio dell'offerta/miglioramento
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti, ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i singoli commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Anche in tale ipotesi la Commissione procederà alla riparametrazione di cui sopra per la parte tecnica.

## J. SOPRALLUOGO

A pena di esclusione dalla gara, i concorrenti dovranno effettuare obbligatoriamente un sopralluogo per prendere visione dei cimiteri oggetto della concessione.

Il sopralluogo avverrà esclusivamente nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:15 alle ore 12:15.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un legale rappresentante o dal direttore tecnico o da un dipendente dell'impresa concorrente munito di apposita delega scritta. In caso di partecipazione in raggruppamento ("ATI") costituito o costituendo il sopralluogo dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, da un legale rappresentante o dal direttore tecnico o da un dipendente di una qualsiasi delle imprese componenti l'ATI.

Il concorrente che intende partecipare alla procedura di gara dovrà contattare almeno quattro giorni prima al seguente numero telefonico 0131/223085 il sig. Braggio Gian Mauro oppure il sig. Civiltà Giuseppe per concordare il giorno/ora del sopralluogo.

Ai partecipanti sarà rilasciata copia della attestazione di avvenuto sopralluogo. L'originale sarà tenuto agli atti del Comune.

#### **L. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE ANCHE CON AMPLIAMENTI/NUOVE REALIZZAZIONI ATTUATIVI DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA A BASE DI GARA ED EROGAZIONE DEI SERVIZI**

Il concessionario provvede alla esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione anche con ampliamenti/nuove realizzazioni attuativi del Progetto di fattibilità tecnica ed economica a base di gara e degli eventuali Progetti di miglioramento riguardanti l'esecuzione dei parcheggi per i cimiteri Lobbi, Valmadonna e Castelceriolo e delle opere sul patrimonio cimiteriale (fontanelle, camminamenti e verde pubblico), nonché allo sviluppo dei correlati progetti definitivi e/o esecutivi direttamente, anche tramite impresa associata in raggruppamento temporaneo, nei limiti della qualificazione SOA posseduta a norma del d.p.r. n. 207/2010, ovvero mediante imprese ad esso collegate (i cui nominativi vanno indicati in sede di offerta, nella documentazione amministrativa, v. "modello dichiarazioni amministrative", eventualmente aggiornati nel corso del periodo ventennale di gestione) nei limiti della qualificazione SOA posseduta, ovvero a mezzo dei soci - nei limiti della qualificazione SOA posseduta - della società di progetto ex art. 184 del d.lgs. 50/2016 qualora costituita, ovvero - nei limiti della qualificazione SOA posseduta - scegliendo liberamente sul mercato le imprese terze, subappaltatrici idoneamente qualificate, in conformità all'art. 174 del d.lgs. 50/2016. In mancanza di adeguati requisiti di qualificazione SOA il concessionario è tenuto alla scelta dei soggetti terzi con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/2016.

Parimenti il concessionario, ove qualificato per i servizi da erogare, può scegliere liberamente sul mercato le imprese terze, subappaltatrici, per la gestione del servizio in conformità all'art. 174 del d.lgs. 50/2016.

In sede di offerta i concorrenti adeguatamente qualificati per servizi e/o lavori indicano, anche a mezzo del DGUE, gli eventuali servizi e/o lavori che intendono subappaltare. Non occorre indicare la terna di subappaltatori.

Il rischio di costruzione relativo agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione anche con ampliamenti/nuove realizzazioni grava sul concessionario, essendo quest'ultimo responsabile del ritardo nei tempi di consegna, dell'inosservanza degli standard progettuali, dell'aumento dei costi, degli imprevisti e inconvenienti di tipo tecnico nella progettazione e nei lavori, nonché del mancato completamento dei lavori.

#### **M. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE**

L'offerta dovrà essere formulata dagli operatori economici e trasmessa al Concedente esclusivamente

per mezzo della Piattaforma Digitale e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del **01/02/2021**.

In caso di impossibilità di presentazione dell'offerta entro il suddetto termine per oggettivi e comprovati mal funzionamenti della Piattaforma Digitale, il Concedente prorogherà il suddetto termine per il tempo strettamente necessario al ripristino e corretto funzionamento della stessa, dandone adeguata pubblicità a tutti i concorrenti.

Ai fini della presentazione dell'offerta, i concorrenti devono prendere visione delle *"Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica"*, disponibili sulla Piattaforma Digitale delle gare telematiche del Comune di Alessandria (<https://alessandria.acquistitelematici.it>), ed essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti.

Gli operatori economici che intendano partecipare alla gara dovranno accedere all'indirizzo: <https://alessandria.acquistitelematici.it> e provvedere alla registrazione (usufruendo del supporto tecnico ivi previsto) ovvero se, già registrati, effettuare il Login. Quindi, visualizzata la gara in Home - "ultime gare pubblicate" o in "Bandi di gara", selezionare, in dettagli, "avvia la procedura di partecipazione".

A questo punto sarà possibile allegare, entro e non oltre il termine di scadenza previsto, nel seguente ordine, la documentazione amministrativa, la documentazione offerta tecnica e la documentazione offerta economica di cui al presente disciplinare di gara. Completata la fase di caricamento di tutta la documentazione, sarà possibile selezionare "Trasmetti e conferma la partecipazione" e scaricare la relativa ricevuta; il sistema informatico genera un messaggio di conferma partecipazione.

In caso di partecipazione di costituenda ATI, alla voce "In che forma desidera partecipare?" selezionare, nell'anagrafica del concorrente, l'opzione Raggruppamento temporaneo di imprese (ATI), il software consentirà di inserire il nome del raggruppamento e dei componenti.

L'impresa corrispondente all'utente che ha effettuato il login verrà considerata la capofila del raggruppamento. Cliccando su "Aggiungi un componente al raggruppamento" è possibile inserire i dati del/i componente/i.

Per ogni dubbio o chiarimento relativo alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono invitati a prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla Piattaforma Digitale.

L'offerta si compone dei seguenti documenti racchiusi in **tre buste digitali**:

- BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- BUSTA B – OFFERTA TECNICA + BUSTA B1**
- BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.**

**Si precisa che all'interno della BUSTA B - OFFERTA TECNICA andrà inserita una separata BUSTA B1, segregata, contenente n. 5 schede di assunzione di impegno, come da modelli di offerta dal n. 1) al n. 5) che fanno parte integrante dell'Allegato A, concernenti i parametri di valutazione "tabellari" (c.d. criteri ON/OFF) sub A.3), A.4), A.5), D.1) e D.2), i quali saranno esaminati dalla Commissione giudicatrice successivamente all'attribuzione dei punteggi relativi ai parametri di valutazione di carattere discrezionale.**

Si precisa altresì che:

- nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla procedura in oggetto. Tutta la documentazione inviata

dagli operatori economici offerenti resta acquisita agli atti dell'Amministrazione e non verrà restituita neanche parzialmente ai concorrenti non aggiudicatari (ad eccezione della garanzia provvisoria e della garanzia per le spese sostenute);

□ l'offerta formulata dall'impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile fino al momento di scadenza del termine ultimo per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l'impresa concorrente è vincolata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del d.lgs. 50/2016, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata (ulteriori max 90 gg) e di produrre un apposito documento attestante la validità delle garanzie prestate in sede di gara fino alla medesima data.

\* \* \*

#### **“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso la Piattaforma Digitale, nella “**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”, le seguenti dichiarazioni sostitutive e/o certificazioni e/o documenti [da **A.1**) a **A.11**):

**A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**, resa ai sensi degli artt. 38, 40, 43, 46, 47 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore del concorrente da inserire nella “**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”.

Si precisa che non occorre allegare copia di un documento di identità del firmatario, sottoscrittore con firma digitale.

Nel caso di concorrente plurisoggettivo (Associazione Temporanea di Imprese, in seguito anche “ATI”) costituendo o costituito, la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti o procuratori di tutti i soggetti che compongono la predetta ATI ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 50/2016.

In caso di procuratore dovrà essere allegata a sistema (anche in copia semplice) la relativa procura in corso di validità.

**A.2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore del concorrente, nella quale il legale rappresentante del concorrente ovvero suo procuratore (o i legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese associate o che intendono associarsi in ATI) inserendola/inserendole nella “**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”

dichiara/dichiarano:

-(i) l'iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA ovvero altro albo o registro professionale con le seguenti indicazioni: numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale ed [eventuale] sede operativa, oggetto dell'attività, data di inizio di attività, codice attività, indicazione del n° di posizione INPS, INAIL e, se dovuta, CASSA EDILE,

Codice fiscale e Partita I.V.A., sede dell’Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale, nonché **-(ii)** l’iscrizione o l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori nei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 (“*white list*”), così come modificato dall’art. 4-*bis* del decreto-legge 08/04/2020, n. 23, convertito in legge n. 40/2020 (**dichiarazione che concerne esclusivamente agli operatori economici che svolgono i “servizi cimiteriali”**); **-(iii)** con riferimento all’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016: i nominativi/date di nascita del titolare e del direttore tecnico, [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.)<sup>10</sup>, l’eventuale procuratore (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura aperta)], se si tratta di impresa individuale; del/i socio/i e del direttore tecnico, [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), l’eventuale procuratore (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura aperta)], se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), l’eventuale procuratore (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura aperta)], se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza e delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), l’eventuale procuratore (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura aperta)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione o di controllo; del direttore tecnico; **-(iv)** l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto «Offerente» per le comunicazioni ex artt. 52 e 76, commi 2 bis, 5 e seguenti, d.lgs. 50/2016 (“domicilio digitale” dell’Offerente).

**A.3) DICHIARAZIONE** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente, nella quale il legale rappresentante del concorrente ovvero suo procuratore (o i legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese associate o che intendono associarsi in ATI) inserendola/inserendole nella “**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”

dichiara/dichiarano:

- che l’offerta ai sensi e per gli effetti dell’art.30, comma 4, d.lgs. 50/2016 tiene conto **(i)** che l’offerente è tenuto ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto della concessione svolta dall’offerente anche in maniera prevalente, **(ii)** della nota n.14775 del 26 luglio 202016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente l’applicazione dei CCNL nell’ambito degli appalti pubblici e delle

---

<sup>10</sup> Cons. Stato, sez. V, 17.4.2013, n. 2118, ha osservato che il ruolo dell’**institore** designato dall’art. 2203 c.c. quale soggetto preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale, lo caratterizza come *alter ego* dell’imprenditore. L’institore è titolare di posizione corrispondente a quella di un vero e proprio amministratore munito di poteri di rappresentanza, sicché **va annoverato fra i soggetti tenuti alla dichiarazione.**

concessioni e (iii) degli oneri derivanti dall'osservanza dei piani di sicurezza ex art.100, d.lgs. 81/2008;

**A.4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente, nella quale il legale rappresentante del concorrente ovvero suo procuratore (o i legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese associate o che intendono associarsi in ATI) inserendola/inserendole nella “**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**” dichiara/dichiarano:

- **l'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale** di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. 50/2016.

**Tale dichiarazione va integrata con la compilazione del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) da prodursi in sede di gara.**<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> In base alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18.7.2016 “*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 202016/7 della Commissione del 5 gennaio 202016*” (allegata al presente disciplinare di gara) **gli offerenti** per dichiarare la insussistenza delle cause di esclusione di **ordine generale** di cui all'art.80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. 50/2016, **devono avvalersi del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** allegato al presente disciplinare di gara sotto forma di file editabile:

- **compilando** esclusivamente le parti di interesse [**Parte II, Parte III, Parte IV, Parte VI**];

- **stampando** il documento DGUE compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea, da sottoscrivere con firma digitale ex d.P.R. n. 445/2000;

- **inserendo** il DGUE firmato digitalmente nella “**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”.

Il DGUE va firmato digitalmente: dal titolare e dal direttore tecnico [compresi eventuali institori (art. 2203 c.c.), l'eventuale procuratore (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura di gara)], se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico [compresi eventuali institori (art. 2203 c.c.), l'eventuale procuratore (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura di gara)], se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico [compresi eventuali institori (art. 2203 c.c.), l'eventuale procuratore (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura di gara)], se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza e dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi eventuali institori (art. 2203 c.c.), l'eventuale procuratore (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura di gara)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione o di controllo, dal direttore tecnico.

**In alternativa** il DGUE va sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.p.r. 445/2000, unicamente dallo stesso soggetto che sottoscrive la dichiarazione di cui al par. A.1) o A.2) o A.3), anche in nome e per conto degli altri soggetti sopra elencati ove quest'ultimo sia a diretta conoscenza degli stati, qualità personali e fatti relativi anche agli altri soggetti-persone fisiche sopra elencati.

Per quanto riguarda le ipotesi “antimafia” di cui all'art. 80, comma 2, d.lgs. 50/2016 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo d.lgs. 159/2011), si precisa che, nella compilazione dell'apposito riquadro riportato nella parte III, sezione *sub* D del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), occorre far riferimento in base al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 alla platea dei soggetti-persone fisiche individuati alla presente nota, ferma in caso di stipulazione la verifica antimafia dei soggetti individuati dall'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011. Resta fermo

In ogni caso l'esclusione e il divieto di cui all'art. 80, comma 1, d.lgs. 50/2016, operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche di cui all'art.80, comma 3, d.lgs. 50/2016 (compresi eventuali institori ex art. 2203 c.c.) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di concessione nella *Gazzetta Ufficiale della Unione europea*, qualora l'offerente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata mediante compilazione della specifica sezione della **Parte III** del DGUE, anche inserendo nella "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", eventuale documentazione probatoria.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ex art. 2 c.p. (*abolitio criminis*), ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ex artt. 178 e 179 c.p., ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ex artt. 676 c.p.p., 445, comma 2 c.p.p., 167 comma 1 c.p., ovvero in caso di revoca della condanna medesima ex art. 673 c.p.p. (*cfr.* art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016).

#### **A.5) DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA**

**La dichiarazione concerne solo ed esclusivamente gli operatori economici che svolgono i “servizi cimiteriali”.**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, comma 2, 172, comma 1, del d.lgs. 50/2016 il concorrente dovrà dimostrare la propria capacità economico-finanziaria inserendo nella "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", i seguenti documenti e dichiarazioni:

- a. idonea dichiarazione di una banca ex d.lgs. n. 385/1993, attestante il buon andamento e la solidità economica e finanziaria del concorrente o, in alternativa, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali con massimale pari ad almeno € **3.000.000,00**.
- b. dichiarazione concernente il fatturato **generale** medio annuo relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara (anni 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019) non inferiore al venti per cento dell'investimento previsto per l'intervento, stimato in misura pari ad € **7.960.048,30** al netto IVA [pertanto, fatturato generale complessivo = (fatturato anni 2015 + 2016 + 2017 + 2018 + 2019) / 5 = **1.592.009,66** al netto IVA]. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito del fatturato generale medio annuo deve essere rapportato al periodo di attività effettivamente svolta.

Qualora l'offerente sia costituito da una ATI, il requisito *sub* lett. a. deve essere posseduto da ciascun componente; il requisito *sub* lett. b. deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, fermo restando che la capogruppo possieda almeno il 60% del requisito stesso e le mandanti almeno il 20% ciascuna.

Il requisito *sub* lett. a. va documentato mediante la produzione della idonea referenza bancaria o, in alternativa, della polizza assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità dal concorrente o da ciascun membro dell'ATI, da inserirsi nella "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**".

Il requisito *sub* lett. b. deve essere dichiarato e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle disposizioni del d.p.r. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore del concorrente o di ciascun

membro dell'ATI avvalendosi del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) **Parte IV** da inserirsi nella “**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”.

#### **A.6) DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA**

**La dichiarazione concerne solo ed esclusivamente gli operatori economici che svolgono i “servizi cimiteriali”.**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, comma 2, 172, comma 1 del d.lgs. 50/2016 il concorrente dovrà dimostrare la propria capacità tecnico-organizzativa inserendo nella “**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”, le seguenti dichiarazioni:

- a. svolgimento negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando di servizi cimiteriali per un importo medio annuo non inferiore all'1,5% del valore dell'investimento previsto per l'intervento (€ **7.960.048,30**, al netto IVA) [pertanto, fatturato **specifico** in servizi cimiteriali complessivo = (fatturato anni 2015 + 2016 + 2017 + 2018 + 2019) /5 = € **119.400,72**]. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito del fatturato specifico in servizi cimiteriali medio annuo va rapportato al periodo di attività effettivamente svolta.
- b. svolgimento negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando di almeno un servizio cimiteriale di importo annuo pari almeno allo 1 % del valore dell'investimento previsto per l'intervento (€ **7.960.048,30**, al netto IVA), e così per un importo annuo riferito ad un singolo servizio affine almeno pari a € **79.600,48**.

Qualora il candidato sia costituito da una ATI, il requisito *sub* lett. a. deve essere posseduto dal capogruppo nella misura di almeno il 60% e dalle mandanti nella misura di almeno il 20% ciascuna; dal capogruppo per l'intero quanto al requisito *sub* lett. b., che non è frazionabile.

Il requisito *sub* lett. a. deve essere dichiarato e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle disposizioni del d.p.r. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore del concorrente; in caso di ATI, dal legale rappresentante o procuratore di ciascun membro, avvalendosi del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) **Parte IV** da inserirsi nella “**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”.

Il requisito *sub* lett. b. deve essere dichiarato e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle disposizioni del d.p.r. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore del concorrente; in caso di ATI, dal legale rappresentante o procuratore del capogruppo, avvalendosi del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) **Parte IV** da inserirsi nella “**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”.

**A.7) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, ai sensi del d.p.r. 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente, inserita nella “**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”, nella quale il legale rappresentante del concorrente ovvero suo procuratore (o il legale rappresentante o procuratore delle imprese associate o che intendono associarsi in ATI) dichiara/dichiarano, [avvalendosi del MODELLO DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE (o modello



equivalente predisposto dall'offerente)]:

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 48, commi 9 e 10 del d.lgs. 50/2016, qualora l'operatore partecipi alla procedura ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) del d.lgs. 50/2016;
- b) l'osservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- c) di aver preso cognizione della natura della concessione, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito e influire sulla determinazione della offerta e delle condizioni negoziali che possono influire sulla sua esecuzione;
- d) che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti e l'impegno al rispetto di tale condizione;
- e) la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti della concessione e dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara + allegati e nei documenti di gara;
- f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 e il Regolamento (Ue) 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- g) in caso di aggiudicazione, di rimborsare al Comune i costi sostenuti per la pubblicazione del bando di gara nella GURI e sui quotidiani e del suo esito ai sensi dell'art. 216 comma 11 del d.lgs. 50/2016 (fino alla concorrenza max di € 10.000,00);
- h) [eventuale] in applicazione dell'articolo 174 del d.lgs. 50/2016 e del paragrafo **L. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE ANCHE CON AMPLIAMENTI/NUOVE REALIZZAZIONI ATTUATIVI DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA A BASE DI GARA ED EROGAZIONE DEI SERVIZI** del presente disciplinare di gara, che intende subappaltare le seguenti lavorazioni ..... e/o servizi .....;<sup>12</sup>
- i) [eventuale] in applicazione del paragrafo **L. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE ANCHE CON AMPLIAMENTI/NUOVE REALIZZAZIONI ATTUATIVI DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA A BASE DI GARA ED EROGAZIONE DEI SERVIZI** del presente disciplinare di gara, indicazione della/e impresa/e collegata/e ..... , che intende/intendono eseguire le seguenti lavorazioni.....;
- l) che in mancanza di adeguati requisiti di qualificazione SOA, per l'esecuzione dei lavori il concessionario è tenuto alla scelta dei soggetti terzi con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/2016.

#### **A.8) AVVALIMENTO**

Si rinvia a quanto previsto dagli artt. 89 e 172, comma 2 del d.lgs. 50/2016.

---

<sup>12</sup> Si precisa che non occorrerà indicare la terna di subappaltatori.

In base alla Circolare del MIT 18 luglio 2016, n. 3 in caso di avvalimento l'offerente indica (**Parte II**, Sezione C del DGUE) la denominazione dell'impresa ausiliaria di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta con firma digitale dall'impresa ausiliaria resa ai sensi dell'art.1334 c.c. con cui quest'ultima si obbliga verso l'offerente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata a sistema alla documentazione presentata dal concorrente e inserita nella "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**".

L'offerente che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega a sistema, oltre all'eventuale indicazione dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta con firma digitale dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti economici e/o tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, resa mediante la compilazione da parte della impresa ausiliaria di un proprio DGUE contenente le informazioni richieste dalla Sezione A e B della **Parte II**, dalla **Parte III**, dalla **Parte IV** e dalla **Parte VI**.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, d.lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, il Comune esclude l'offerente ed escute la garanzia provvisoria.

L'offerente allega a sistema, inserendolo nella '**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**', originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione.

Si precisa che, per quanto riguarda la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, l'offerente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

#### **A.9) GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA PER LE SPESE SOSTENUTE AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE OFFERTA**

**a)** Ai sensi dell'art. 183, commi 13 e 15 del d.lgs. 50/2016, **la garanzia fideiussoria** - sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ai per la partecipazione alla procedura di gara, sancita dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 - potrà essere prodotta alternativamente allegando a sistema all'interno della busta digitale "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**":

**garanzia fideiussoria:**

- copia analogica dell'originale analogico della garanzia fideiussoria autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- garanzia fideiussoria digitale, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritta con firma digitale; la garanzia fideiussoria digitale potrà anche non risultare firmata digitalmente dal garante purché riporti al suo interno i dati di accesso al sito internet del garante per la verifica della validità della firma digitale del sottoscrittore;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento

all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005);

- copia su supporto analogico del documento informatico, conforme alle vigenti regole tecniche, se la sua conformità non è espressamente disconosciuta (art. 23 comma 2 d.lgs. n. 82/2005);
- scansione della garanzia fideiussoria cartacea, firmata digitalmente dal garante.

I poteri di firma del garante dovranno essere attestati mediante autodichiarazione firmata digitalmente dal garante o mediante procura digitale, allegata a sistema.

Si riporta quanto disposto dall'art.93, comma 3, d.lgs. n. 50/2016:

*“La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.”.*

La garanzia fideiussoria, nel rispetto dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e dello schema tipo 1.1. del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19/01/2018 n. 31, nel caso venga costituita da unico garante, o dello schema tipo 1.1.1. del medesimo Decreto, nel caso venga costituita da più garanti, da prodursi nella misura del 2% del fatturato lordo globale previsto è, pertanto, pari ad € **584.644,80**. In tal caso la garanzia stessa deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve avere tutte le caratteristiche di cui al citato art. 93; in particolare, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente e deve essere altresì corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. L'operatore economico offerente può godere delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016. [N.B.: in tal caso dovrà essere prodotta copia (anche semplice) della/e certificazione/i e/o della/e registrazione/i idonea/e a comprovare il diritto a fruire del beneficio o dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, d.p.r. 445/2000 sottoscritta con firma digitale dall'offerente, attestante il possesso di tale/i certificazione/i e/o della/e registrazione/i, allegata a sistema].

In caso di ATI costituenda la garanzia fideiussoria deve riportare il nominativo di tutti i membri. In caso di ATI già costituita la garanzia fideiussoria deve riportare il nominativo del capogruppo.

L'importo della garanzia può essere ridotto nei termini ed alle condizioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/16. Si precisa, a tal fine, che in caso di ATI, costituenda o già costituita, il concorrente può godere delle riferite riduzioni della garanzia ex art. 93, comma 7, d.lgs. 50/2016 solo nel caso in cui tutti i membri che lo costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti per ciascuna delle riduzioni invocate. [N.B.: in tal caso dovrà essere prodotta da ciascun membro copia (anche semplice) della/e certificazione/i e/o della/e registrazione/i idonea/e a comprovare il diritto ad usufruire del beneficio

oppure dichiarazione/i resa/e ai sensi dell'art. 47, d.p.r. 445/2000 sottoscritta con firma digitale da ciascun membro attestante/i il possesso di tale/i certificazione/i e/o registrazione/i, allegata a sistema].

in alternativa, in contanti:

la cauzione provvisoria potrà essere prodotta allegando all'interno della busta digitale **“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** la documentazione attestante l'avvenuto deposito, nel rispetto dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016 in contanti per un importo pari ad € **584.644,80**:

- con assegno circolare non trasferibile intestato al Concedente: copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005: in tali ultimi casi la conformità del documento informatico all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005);

- con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende di credito autorizzate, a titolo di pegno in favore del Concedente: copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005; in tali ultimi casi la conformità del documento informatico all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005). In tal caso dovrà, altresì, essere allegata ai sensi del comma 8 dell'art. 93, d.lgs. 50/2016 una dichiarazione rilasciata esclusivamente da istituto bancario, o da compagnia di assicurazione autorizzata a norma di Legge, o da intermediario finanziario iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta dell'operatore economico aggiudicatario, una fideiussione o una polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore del Concedente, con validità ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31 ed alla relativa “scheda tecnica”. L'operatore economico offerente potrà godere delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 [N.B.: in tale caso dovrà essere prodotta altresì copia (anche semplice) della/e certificazione/i e/o della/e registrazione/i idonea/e a comprovare il diritto a fruire del beneficio o dichiarazione sottoscritta con firma digitale dell'offerente resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/00 attestante il possesso di tale/i certificazione e/o della/e registrazione/i, allegata a sistema].

In caso di ATI costituenda, la suddetta dichiarazione rilasciata esclusivamente da istituto bancario o da compagnia di assicurazione autorizzata a norma di Legge, o da intermediario finanziario iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta dell'ATI costituenda aggiudicataria, una fideiussione o una polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, in favore del Concedente, con

validità ai sensi dell'art. 103, d.lgs. 50/2016 e conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19/01/2018 n. 31 ed alla relativa "scheda tecnica", la quale dovrà riportare il nominativo di tutti i membri dell'ATI.

In caso di ATI già costituita, la succitata dichiarazione, rilasciata esclusivamente da istituto bancario o da compagnia di assicurazione autorizzata a norma di legge, o da intermediario finanziario iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta dell'ATI già costituita aggiudicataria, una fideiussione o polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, in favore del Concedente, con validità ai sensi dell'art. 103, d.lgs. 50/2016 e conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31 ed alla relativa "scheda tecnica", la quale dovrà riportare il nominativo del capogruppo.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del d.lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della convenzione. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del d.lgs. n. 50/16, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

I concorrenti, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp).

**b)** Una ulteriore garanzia fissata dal bando in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento (pari ad € **7.960.048,30**) come desumibile dal progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, e quindi pari ad € **199.001,21** sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione *sub b)* deve essere costituita, a scelta dell'offerente, secondo le forme e modalità di cui alla cauzione *sub a)*.

La garanzia *sub b)* deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Detta garanzia **non** fruisce delle riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016 e deve avere

validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 c.c..

Se il Promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9 dell'art. 183 del d.lgs. 50/2016. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al citato comma 9 e indicata nel PEF.

In caso di partecipazione alla gara di una ATI costituenda o già costituita la garanzia sopraindicata deve riguardare tutte le imprese dell'ATI.

#### **A.10) ACQUISIZIONE PASSOE**

I concorrenti interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, ai sensi della delibera AVCP n. 111 del 20.11.2012 e delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016, prima della scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, accedendo all'apposito link AVCPass sul portale [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) secondo le istruzioni ivi contenute, acquisire il documento PASSOE e inserire a sistema nell'apposito campo nella busta digitale "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" il documento PASSOE sottoscritto con firma digitale, attestante che l'offerente può essere verificato dalla Concedente tramite AVCPass ai sensi delle succitate delibere e dell'art.81, comma 2 del d.lgs. 50/2016.

In caso di "ATI" costituenda o già costituita il PASSOE va sottoscritto digitalmente da tutti i membri<sup>13</sup>.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dell'aggiudicatario avverrà pertanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma 2 e 216, comma 13 del d.lgs. 50/2016, e attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass/correlate delibere applicative ANAC, reso disponibile dall'ANAC e nel rispetto del principio della "libertà delle forme" con riguardo agli idonei mezzi di prova dei requisiti.

Qualora l'offerente non inserisca il documento PASSOE nella busta digitale "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" non sarà escluso. L'offerente sarà altresì tenuto, entro il perentorio termine di 10 giorni calendariali dal ricevimento della richiesta effettuata dalla Concedente tramite la messaggistica della Piattaforma Digitale, a trasmettere il documento PASSOE alla Concedente a

---

<sup>13</sup> Si rinvia anche alla sezione [www.anticorruzione.it/portal/public/classic/.../FAQ/.../FAQAvcpass](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/.../FAQ/.../FAQAvcpass).

FAQ ANAC:

N.8 Il PASSOE generato deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/ associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione appaltante?

SI, il PASSOE generato deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/ associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione appaltante.

N.9 In qualità di mandante/associata/consorziate è necessario stampare il PASSOE e inviarlo alla Stazione appaltante?

No, il PASSOE è inviato alla Stazione appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento.

mezzo della Piattaforma Digitale o a mezzo PEC comunedialessandria@legalmail.it, pena l'esclusione.

#### **A.11) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ TRACCIABILITÀ PAGAMENTI DI CUI ALLA LEGGE n. 136/2010**

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta con firma digitale ex d.p.r. 445/2000 dal legale rappresentate o procuratore dell'offerente - da inserire a sistema nell'apposito campo nella busta digitale "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" - con la quale dichiara gli estremi identificativi del c/c dedicato, le persone delegate ad operare su di esso, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni delle persone delegate ad operare sul conto, dichiarando di aver preso visione del contenuto dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e di essere consapevole delle sanzioni in cui si potrà incorrere in caso di inosservanza delle disposizioni ivi contenute.

Nel caso di ATI costituenda o già costituita la dichiarazione sottoscritta con firma digitale deve essere resa da tutti i membri dell'ATI.

#### **A.12) SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 da attivarsi a mezzo della Piattaforma Digitale o a mezzo PEC. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del d.lgs. 50/2016 con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Concedente assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate a mezzo della Piattaforma Digitale o a mezzo PEC comunedialessandria@legalmail.it le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

\* \* \*

#### **BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"**

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso la Piattaforma Digitale, nella "BUSTA B – OFFERTA TECNICA" quanto *infra* indicato *sub a) e b)*:

-a) le relazioni, gli elaborati e tutti i documenti indicati nell'**Allegato A sub A1, A2, B, C**.

In aggiunta:

- l'offerente deve inserire una pagina 1 attestante che le relazioni, gli elaborati e i documenti costituiscono l'offerta tecnica e sottoscrivere digitalmente tale pagina, da intendersi come assunzione di responsabilità e di espressa volontà dell'offerente circa quanto offerto. La pagina 1 dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante; in caso di ATI costituenda da tutti i membri o, in caso di ATI già costituita nelle forme di legge, dal capogruppo. Nel caso in cui la pagina 1 sia sottoscritta digitalmente da procuratore, va inserita nella "BUSTA B – OFFERTA TECNICA" la relativa procura

(anche in copia semplice);<sup>14</sup>

- l'offerente ha facoltà di inserire una pagina 2 contenente l'indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali ed i correlati riferimenti normativi, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 d.lgs. 50/2016 e 22 e ss. e legge n. 241/1990 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica costituiscono segreti tecnici e commerciali o industriali.

In tal caso nella pagina 2 l'offerente è tenuto a precisare quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base agli artt. 98 e 99 del d.lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale). La pagina 2 dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante; in caso di ATI costituenda da tutti i membri o, in caso di ATI già costituita nelle forme di legge, dal capogruppo. Nel caso in cui la pagina 2 sia sottoscritta digitalmente da procuratore, va inserita nella "**BUSTA B – OFFERTA TECNICA**" la relativa procura (anche in copia semplice).

Si precisa che ogni decisione in merito alla valutazione dell'effettiva sussistenza della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Concedente e che, in caso di mancata indicazione o di indicazione generica e/o non motivata delle succitate ragioni di riservatezza, sarà consentito l'accesso all'offerta da parte di terzi, anche mediante estrazione di copie.

-b) all'interno della "**BUSTA B – OFFERTA TECNICA**" andrà inserita una separata **BUSTA B1**, segregata e chiusa, contenente n. 5 schede di assunzione di impegno, come da modelli di offerta dal n. 1) al n. 5) che fanno parte integrante dell'Allegato A, concernenti i parametri di valutazione "tabellari" (c.d. criteri ON/OFF) *sub* **A.3), A.4), A.5), D.1), D.2)**, che saranno esaminati dalla Commissione giudicatrice successivamente all'attribuzione dei punteggi relativi ai parametri di valutazione di carattere discrezionale.

Si fa presente che nelle buste digitali B e B1 non possono essere fornite indicazioni di carattere economico inserite nella busta digitale C, pena l'esclusione. E precisamente non possono essere inserite, **a pena espressa di esclusione**, le indicazioni relative: - all'aumento del contributo annuale riconosciuto in favore del Comune, rispetto a € 25.000,00 a base di gara (offerta economica); - all'importo dei costi di implementazione del sistema di video-sorveglianza e di realizzazione del sistema di informatizzazione degli archivi ed esecuzione dei "Totem" informativi di cui ai parametri di valutazione **A.1)** e **A.2)** dell'offerta tecnica (v. **Allegato A**); - all'importo delle opere di miglioramento oggetto dei computi metrici di cui ai parametri di valutazione **B)** e **C)** dell'offerta tecnica (v. **Allegato A**).

\* \* \*

---

<sup>14</sup> N.B. - La sottoscrizione dell'offerta si configura come lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento di offerta, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta. Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell'offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell'offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico.



## **BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”**

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso la Piattaforma Digitale, nella “**BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**” quanto *infra* indicato *sub* **1) -a) -b) -c), -d), 2)**:

**-1)** Modello offerta economica (o modello equivalente predisposto dall’offerente) con assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00<sup>15</sup> contenente le seguenti indicazioni:

**-a)** aumento percentuale del contributo annuale in favore del Comune (rispetto a € 25.000,00 a base di gara) espresso con due cifre decimali;<sup>16</sup>

**-b)** indicazione in euro dell’importo degli oneri di sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016 stimato in termini presuntivi per l’intera durata della concessione con riguardo sia ai servizi che ai lavori;

**-c)** indicazione in euro dell’importo del costo della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016 stimato in termini presuntivi per l’intera durata della concessione con riguardo sia ai servizi che ai lavori;

**-d)** *[eventuale]* indicazione di voler costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile *ex* art. 184 del d.lgs. 50/2016; in tale ipotesi e in caso di concorrente plurisoggettivo costituendo o costituito, indicazione della quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun membro;

**-2)** il piano economico finanziario (“PEF”) asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo dell’art. 183 del d.lgs. 50/2016 che attesti l’equilibrio economico finanziario di cui all’art. 3, comma 1, lettera fff) del d.lgs. 50/2016.

Il Modello offerta economica dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante. In caso di ATI costituenda, da tutti i membri o, in caso di ATI già costituita nelle forme di legge, dal capogruppo. Nel caso in cui il Modello offerta economica sia sottoscritto digitalmente da procuratore, va inserita nella “**BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**” la relativa procura (anche in copia semplice).

---

<sup>15</sup> A norma dell’art. 3 del d.p.r. 26/10/1972, n. 642, gli operatori devono produrre apposita documentazione comprovante l’assolvimento dell’imposta di bollo pari a € 16,00. Tale obbligo va assolto mediante:

indicazione sull’offerta economica del codice numerico composto di 14 cifre riportato sul contrassegno in caso di pagamento ad intermediario convenzionato (es. tabaccaio) con l’Agenzia delle Entrate. In tal caso il contrassegno dovrà essere conservato dall’operatore per il termine triennale di decadenza previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (art. 37 del d.p.r. n. 642/1972);

caricamento nell’apposito campo dell’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate territorialmente competente al pagamento virtuale dell’imposta.

La violazione delle disposizioni di cui sopra non pregiudica l’ammissione dell’offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell’Offerente, con il pagamento del tributo evaso e di una sanzione da 1 al 5 volte l’importo del tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.p.r. n. 642/1972).

<sup>16</sup> Esempio: offerta concorrente A: aumento del 10% = € 2.500, pertanto canone annuale offerto = € 27.500,00; offerta concorrente B: aumento del 15% = € 3.750, pertanto canone annuale offerto = € 28.750,00.

Si precisa che in caso di aumento percentuale espresso con più di due cifre decimali, si procederà all’arrotondamento alla seconda cifra all’unità superiore ove la terza cifra decimale sia maggiore o uguale a 5. In caso la terza cifra decimale sia inferiore a 5, si procederà al troncamento alla seconda cifra decimale.

AI FINI DEI CALCOLI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E DI OGNI ALTRA OPERAZIONE VINCOLATA DALLE REGOLE DELL’ARITMETICA E DELLA MATEMATICA, HANNO VALORE GIURIDICO AI FINI DELLA AGGIUDICAZIONE ESCLUSIVAMENTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE ED I RISULTATI OTTENUTI ALL’INFUORI DELLA PIATTAFORMA DIGITALE E VERBALIZZATI ALLO SCOPO.

\* \* \*

Il concorrente può inserire nel campo "Eventuali documenti integrativi" della Piattaforma Digitale eventuali ulteriori documenti/dichiarazioni.

\* \* \*

## **N. SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

Tutte le operazioni di gara si svolgeranno in modalità pubblica telematica, ad eccezione:

- dell'analisi del dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni e dei documenti amministrativi, purché di questi sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione
- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio
- dell'eventuale procedimento di disamina del PEF.

### Apertura delle buste digitali

La prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte si terrà, in modalità telematica, presso il Settore Urbanistica e Patrimonio, il giorno **04/02/2021** alle ore 10.00.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e ora che saranno comunicate ai concorrenti attraverso la Piattaforma Digitale almeno due giorni prima della data fissata.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate con le medesime modalità.

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara solo da remoto, collegandosi al link contenuto nella comunicazione di avvio seduta di gara che gli stessi riceveranno all'atto dell'avvio della seduta pubblica da parte dell'operatore autorizzato ad avviare la seduta di gara (ovvero selezionare "Dettagli" della gara e "Assisti alla seduta di gara").

Conformemente al punto 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, aggiornate al d.lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017, il RUP avvia le operazioni di gara e procede:

- alla verifica dell'integrità e delle modalità di presentazione delle buste digitali pervenute entro il termine ultimo di ricezione delle offerte stabilito nel bando di concessione.

Quindi il RUP procede:

- all'apertura delle buste digitali A con la dicitura **“BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** e alla verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione richiesta, ai fini della ammissibilità, ai sensi della *lex specialis* di gara
- ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto A.12) del presente Disciplinare
- ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del d.lgs. n. 50/2016, il RUP si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, tramite la Piattaforma Digitale o PEC di presentare a mezzo della Piattaforma Digitale o PEC [comunedialessandria@legalmail.it](mailto:comunedialessandria@legalmail.it), tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte
- ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

A seguire il Comune procederà alle pubblicazioni di cui all'art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016 con le

contestuali comunicazioni a mezzo PEC ai concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del d.lgs. 50/2016.

La Commissione giudicatrice ex art. 77 del d.lgs. 50/2016 ("Commissione") - i cui nominativi e curricula saranno pubblicati sul profilo di committenza - Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art.29, comma 1 del d.lgs. 50/2016 - successivamente procederà, in seduta pubblica, previa comunicazione via PEC agli offerenti del giorno/ora/luogo, all'apertura delle buste digitali **B** con la dicitura "**BUSTA B - OFFERTA TECNICA**" dei concorrenti ammessi alla gara ed alla verifica formale che all'interno di ogni busta digitale "B" siano contenuti i documenti dell'offerta tecnica richiesti dalla *lex specialis* di gara + la busta digitale B1, segregata e chiusa.

In seduta riservata, la Commissione procederà quindi a valutare le offerte tecniche e ad assegnare i relativi punteggi. Terminata la valutazione dei parametri discrezionali, la Commissione procede ad aprire le buste digitali B1 e alla valutazione dei parametri tabellari (c.d. "ON/OFF") e ad assegnare i relativi punteggi.

Successivamente, in seduta pubblica, previa comunicazione via PEC a tutti gli offerenti del giorno/ora/luogo, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche (parametri discrezionali + parametri tabellari) e procederà alla apertura delle "**BUSTE C - OFFERTA ECONOMICA**" presentate dagli offerenti ed alla assegnazione dei relativi punteggi. Indi procederà a sommare i punteggi con quelli assegnati all'offerta tecnica ed a formare la graduatoria provvisoria.

Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria il RUP con l'ausilio istruttorio della commissione di gara, procederà ad accertare la coerenza e sostenibilità economica dell'offerta, anche con riguardo ai costi della manodopera, procedendo all'esame del piano economico e finanziario sotto il profilo dei ricavi attesi e dei relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di produzione e gestione, in quanto il PEF rappresenta il documento giustificativo della sostenibilità economico-finanziaria dell'offerta, ne costituisce il documento di supporto nella valutazione della sua congruità, dell'idoneità dei suoi contenuti ad assicurare al concessionario una fonte di utili in grado di consentire il rimborso dei prestiti e la gestione proficua dell'attività oggetto di concessione.

All'esito del procedimento di verifica del PEF, la commissione, in base alle determinazioni assunte dal RUP - previa comunicazione ufficiale via PEC a tutti gli offerenti - in seduta pubblica disporrà le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile e procederà alla proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta che risulti coerente e sostenibile in termini economico-finanziari.

Successivamente il Comune procederà all'aggiudicazione definitiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, d.lgs. 50/2016.

Il RUP provvederà a darne informazione a mezzo PEC ai concorrenti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 76, commi 5 e 5-bis del d.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32, commi 7 e 8 del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diverrà efficace dopo la verifica con esito positivo del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale in capo all'aggiudicataria.

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, a seguito della comprova dei requisiti generale e speciali ai

sensi dell'art. 216, comma 13 d.lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass in applicazione della delibera AVCP n.111 del 20.11.2012 e della delibera ANAC n. 157 in data 17.2.2016, nonché sulla base delle autodichiarazioni e delle certificazioni prodotte in sede di gara e/o trasmesse a mezzo PEC e sulla base di informazioni in possesso e/o acquisite dal Comune, anche in relazione alle risultanze del casellario informatico ANAC.

**O. GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LE PENALI – POLIZZE ASSICURATIVE (RCT – RCO – LAVORI – STATO MANUTENTIVO DEL PATRIMONIO CIMITERIALE)**

-a) Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare a propria scelta la cauzione definitiva o la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 emessa nel rispetto delle disposizioni del D.M. 31/2008, a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, pari al 10% del fatturato lordo globale previsto dal P.E.F. inserito nell'offerta economica. La garanzia sarà svincolata al termine della concessione.

Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario a propria scelta è altresì dovuta una cauzione o garanzia fideiussoria a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio oggetto di concessione, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 103 d.lgs. 50/2016, emessa nel rispetto delle disposizioni del D.M. 31/2008; la mancata presentazione di tale cauzione o fideiussione costituisce grave inadempimento contrattuale. La garanzia sarà svincolata al termine della concessione.

Qualora l'ammontare delle predette garanzie dovesse diminuire per qualsiasi motivo, il concessionario si impegna a provvedere al reintegro entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Comune.

-b) Sono altresì a carico del concessionario le due coperture assicurative che seguono.

**-b.1) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**

Grava sul concessionario l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel diritto di gestione - di produrre, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'avvio della gestione, una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi durante il periodo ventennale di gestione, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione e con specifico riferimento alla gestione del complesso dei cimiteri di Alessandria e per l'effettuazione di tutti gli interventi di riqualificazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, con ampliamenti/nuove realizzazioni dei complessi cimiteriali. La polizza RCT comprende anche i danni imputabili a colpa grave del concessionario.

La copertura contro i rischi derivanti dalla RCT dovrà prevedere un massimale non inferiore a euro **5.000.000,00** (cinquemilioni/00) per sinistro/persona/cosa.

Il novero degli assicurati dovrà espressamente comprendere, oltre al concessionario, il Comune di Alessandria, suoi amministratori e prestatori di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed in genere tutti coloro che partecipano alla gestione del complesso dei cimiteri di Alessandria e per l'effettuazione di interventi di riqualificazione, ampliamento, di manutenzione ordinaria e straordinaria dei complessi

cimiteriali.

La polizza dovrà comprendere le seguenti estensioni e condizioni:

- a. responsabilità civile da committenza;
- b. responsabilità civile da inquinamento accidentale;
- c. danni a terzi a seguito di incendio;
- d. danni ad autoveicoli di terzi in sosta ovvero durante operazioni di carico e scarico.

La polizza RCT dev'essere mantenuta in vigore fino alla data di emissione del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

A seguito di apposita comunicazione scritta del concessionario circa l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione della convenzione di concessione effettua tutti i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

Il concessionario è obbligato a reintegrare la polizza assicurativa di cui il concedente si sia avvalso, durante l'esecuzione della convenzione di concessione o che risulti comunque ridotta o posta a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

Il concedente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative e/o al pagamento dei ratei di premio scaduti, addebitandone l'onere al concessionario.

Resta ferma l'intera responsabilità del concessionario anche per i danni non coperti, per i danni sottoposti a franchigie e scoperti, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

#### **-b.2) Polizza di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO)**

Grava altresì sul concessionario l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel diritto di gestione - di produrre, prima della consegna del servizio, una polizza stipulata presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento del concedente ai fini della copertura della propria responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO), ai sensi: **(i)** del d.P.R. n. 1124/1965; **(ii)** del d.lgs. n. 38/2000; **(iii)** del codice civile per danni non rientranti nella disciplina *sub (i) e (ii)*.

La copertura contro i rischi derivanti dalla RCO dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze del concessionario e, comunque, detti massimali non potranno essere inferiori ai seguenti minimi inderogabili: € 2.500.000,00 per sinistro, con il "sottolimito" di € 2.000.000,00 per prestatore di lavoro/parasubordinato.

La polizza RCO comprende anche i danni imputabili a colpa grave del concessionario.

#### **-b.3) Polizza relativa ai lavori eseguiti sul patrimonio cimiteriale**

Grava sul concessionario l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel diritto di gestione - di produrre, a norma dell'art. 103 comma 7, primo periodo, del d.lgs. 50/2016, che copra i danni dell'Amministrazione concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il concessionario ha facoltà di produrre una polizza assicurativa "quadro", comprensiva di tutti gli

interventi oggetto della complessiva “riqualificazione” assunta come obbligo convenzionale.

#### **-b.4) Polizza relativa allo stato manutentivo del patrimonio cimiteriale**

Grava sul concessionario l’obbligo - da ritenersi sempre compensato nel diritto di gestione - di produrre, entro lo scadere del quinto anno antecedente il termine della convenzione, apposita polizza a garanzia del perfetto stato manutentivo delle strutture cimiteriali oggetto di concessione, per un importo pari al 5% del valore di bilancio degli immobili, come verificato a quella data.

### **P. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni aggiuntive in ordine alla presente procedura dovranno essere formulate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/01/2021 utilizzando l’apposita area della procedura prevista nella Piattaforma Digitale.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del d.lgs. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante l’apposita area della procedura nella Piattaforma Digitale, nonché pubblicate in forma anonima, unitamente al relativo quesito, sul “Profilo del Committente” della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “gare d’appalto, procedure aperte, ristrette e negoziate”, indirizzo:<http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziato/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziato-anno-2020/>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Il Comune si riserva la facoltà di apportare integrazioni ed eventuali variazioni alla documentazione di gara nel rispetto dell’art. 79, commi 3 e 4 del d.lgs. 50/2016 dandone comunicazione agli operatori economici mediante l’apposita area della procedura nella Piattaforma Digitale e anche mediante pubblicazione sul “Profilo del Committente” della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “gare d’appalto, procedure aperte, ristrette e negoziate”, indirizzo:<http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziato/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziato-anno-2020/>.

Si invitano pertanto tutti gli operatori economici interessati ad un costante monitoraggio della Piattaforma Digitale e del suddetto sito web del Comune di Alessandria.

### **Q. RINVIO AD ARTT. 175-176 D.LGS. 50/2016 E ALTRI PRECETTI**

La convenzione di concessione recepirà le previsioni di cui agli artt. 175 e 176 del d.lgs. 50/2016, ivi inclusa la facoltà di revoca della concessione.

Il Comune si riserva, in ogni caso, di inserire nella convenzione clausole derivanti da norme imperative.

### **R. STIPULA DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE**

La stipula della convenzione dovrà intervenire entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa aggiudicataria

non addivenga, nel termine indicato nell'apposita lettera d'invito alla stipulazione trasmessa a mezzo PEC alla sottoscrizione della convenzione, potrà essere dichiarata decaduta dall'aggiudicazione con conseguente segnalazione prevista dalla legislazione vigente.

Salvo i casi di cui al comma 10 dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 la convenzione non sarà comunque stipulata prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. 50/2016.

Le spese di stipulazione sono a carico del concessionario.

## **S. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Le presenti indicazioni si applicano, per quanto compatibili, alla concessione di servizi oggetto della presente procedura ai sensi degli artt. 164, 166, 179 e 183 del d.lgs. 50/2016.

Il Direttore dell'Esecuzione opera a supporto del RUP in ordine alla vigilanza sulla corretta esecuzione della convenzione di concessione, e segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

Il Direttore dell'Esecuzione presenta periodicamente al RUP un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto, anche ai fini degli artt. 175 e 176 del d.lgs. 50/2016.

Tutte le riserve che il concessionario intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, a mezzo PEC, che dovrà pervenire al concedente entro 15 (quindici) giorni solari dall'insorgenza dei motivi che concorrono alla formulazione delle riserve anzidette. La riserva deve essere documentata con l'analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e delle somme cui il concessionario ritiene di aver diritto. Il concessionario che non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nei termini previsti, decade dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve e domande.

Le riserve, presentate nei modi e termini indicati, saranno oggetto della procedura di cui agli artt. 205 e 206 del d.lgs. 50/2016.

Con riferimento alle eventuali prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dell'Esecuzione:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate;
- b) controlla che i subappaltatori svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

Ai fini del collaudo inerente ai lavori di riqualificazione, comprensivi degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione, con ampliamenti/nuove realizzazioni e della verifica di conformità eseguita dai soggetti indicati all'art. 102, comma 6 del d.lgs. 50/2016, volta a certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali, il Direttore dell'Esecuzione collabora con il RUP, ai fini della trasmissione della documentazione utile al soggetto incaricato dal concedente della predetta verifica.

All'esito delle operazioni il soggetto incaricato rilascia il certificato di collaudo e di verifica di conformità e li trasmette per l'accettazione al concessionario, il quale deve firmarli nel termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento degli stessi. All'atto della firma il concessionario può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Il soggetto incaricato del collaudo e della verifica di conformità

riferisce al RUP in ordine alle eventuali contestazioni del concessionario, corredate dalle proprie valutazioni.

#### **T. CONCORRENTI STABILITI IN ALTRI PAESI**

Alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano, gli artt. 49, 83, comma 3, e 90 del d.lgs. 50/2016.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea o all'Unione monetaria dovranno essere espressi in euro.

#### **U. COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del d.lgs. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2-bis, 5 e seguenti del d.lgs. 50/2016.

In ogni caso, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa e dalla legge di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate anche qualora effettuate tramite l'apposita area della procedura nella Piattaforma Digitale. Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 3-bis, 5-bis e 6 del d.lgs. n. 82/2005, ciascun operatore con la presentazione dell'offerta elegge, quindi, automaticamente domicilio nella suddetta area della Piattaforma Digitale ed all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di ATI, anche se non ancora costituite formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### **V. ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dal Comune.

In ogni caso, è facoltà del Comune di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare la convenzione di concessione.



Il Comune si riserva, motivatamente, di non pervenire all'affidamento e/o alla stipulazione della convenzione di concessione senza che il concorrente possa vantare alcun diritto, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ.

Il Comune si riserva di comunicare mediante pubblicazione sul profilo di committenza in tempo utile eventuali errori, contrasti e/o carenze del bando e disciplinare di gara e della "documentazione complementare" e/o di correggere e/o integrare tali atti.

Tutte le spese di contratto, imposta di bollo e di registro, ecc., saranno sostenute interamente dal concessionario senza diritto di rivalsa.

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dal Comune.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di concessione verrà stipulato non prima di trentacinque giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti di ordine generale e speciale.

La concessione non è suddivisa in lotti in quanto l'affidamento costituisce un *unicum* inscindibile, non potendo ammettersi la presenza di una pluralità di concessionari del patrimonio cimiteriale oggetto di gestione nell'arco ventennale previsto.

#### **Y. SPESE DI PUBBLICAZIONE**

Le spese relative alla stipulazione della convenzione di concessione e le spese relative alla pubblicazione del bando di concessione sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* e sui quotidiani sono a carico dell'aggiudicatario; le spese relative alla pubblicazione ai sensi dell'art. 216 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 (max euro 10.000,00) dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario al Comune entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

#### **X. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, in ordine al procedimento avviato con il bando di concessione, si informa che i dati acquisiti per effetto della partecipazione alla gara verranno trattati al solo fine dichiarato nel bando e nel disciplinare di gara e per i soli usi consentiti dalla legge.

#### **W. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77, D.LGS. 50/2016**

Numero dei membri componenti la Commissione: tre.

Caratteristiche professionali dei commissari: esperti nel settore del PPP convenzionale, del PEF (piani economici finanziari), dei servizi tecnici e patrimoniali, nonché della gestione di servizi di gestione immobiliare.

La Commissione sarà nominata dall'organo del Comune competente ad effettuare la scelta del soggetto

affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dal Comune.

## **Z. CONTRIBUZIONE ALL'ANAC**

Non occorre inserire la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, in quanto sospesa ai sensi dell'art. 65 del decreto legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.

### **Z.1. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53, d.lgs. n. 50/2016 e, per quanto in esso non previsto, dalla legge n. 241/1990. Si fa presente che, laddove la richiesta di accesso (formale o informale) riguardi informazioni e/o atti che costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali o know-how o concerni dati sensibili e giudiziari, il Comune consentirà l'accesso nei limiti strettamente necessari ai fini della difesa in giudizio degli interessi dell'istante in relazione alla procedura di affidamento del contratto, riservandosi la facoltà di attivare la procedura di notificazione ai contro interessati ai sensi dell'art. 3, d.P.R. 184/2006.

### **Z.2. ALTRE INFORMAZIONI**

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, d.lgs. 50/2016 la convenzione non conterrà clausola compromissoria. In ogni caso è vietato il compromesso in arbitri.

Nulla spetterà ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi spesa e onere incontrati nella redazione dei documenti di offerta, che non saranno restituiti in alcun caso, anche ove il concorrente non risultasse aggiudicatario.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

TAR Piemonte – via Confienza n. 10, 10121 Torino - Tel. +39-011/5576458 +39-011/5576411; fax +39-011/5612482 +39-011/539265 - Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it. Presentazione di ricorso giudiziale: entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto lesivo.

Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto, la convenzione di concessione rimane soggetto alla disciplina di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Nel caso in cui dovesse essere dichiarata l'inefficacia della convenzione ai sensi dei predetti artt. 121 e ss. d.lgs. n. 104/2010, il concessionario nulla potrà pretendere dal Comune a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il riconoscimento delle prestazioni svolte sino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia di inefficacia.

### **Z.3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 31, COMMA 2, D.LGS. 50/2016**

Arch. Pierfranco Robotti

Alessandria, li 2/12/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Pierfranco Robotti